

TAR Lombardia , Sezione Brescia - Sentenza 21/03/2005 n. 168  
legge 109/94 Articoli 1, 21 - Codici 1.1, 21.1

Con la sentenza 7 ottobre 2004, n. C-247/02, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ha dichiarato che l'art. 30, n. 1, della direttiva del Consiglio 93/37/CEE del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale, ai fini dell'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici mediante procedure di gara aperte o ristrette, imponga, in termini generali ed astratti, alle amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere unicamente al criterio del prezzo più basso. In particolare, la Corte sottolinea che la citata direttiva mira allo sviluppo di una concorrenza effettiva nel settore degli appalti pubblici e tende ad organizzare l'attribuzione di appalti pubblici in modo tale da consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di comparare le varie offerte e di scegliere quella più vantaggiosa sulla base di criteri obiettivi. Per tale motivo, osserva la sentenza, la direttiva prevede i criteri sui quali l'amministrazione aggiudicatrice si deve basare: unicamente il prezzo più basso o, quando l'aggiudicazione si fa in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai diversi criteri variabili secondo l'appalto (ad esempio: il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, la redditività, il valore tecnico). Secondo la Corte di Giustizia, quindi, la disposizione della legge italiana che impone il solo criterio del prezzo più basso, stabilisce senz'altro un criterio obiettivo, tuttavia la fissazione in termini astratti e generali di un unico criterio di attribuzione, priva le amministrazioni aggiudicatrici della possibilità di prendere in considerazione la natura e le caratteristiche di ogni appalto e di scegliere per ciascuno di essi il criterio più idoneo a garantire la libera concorrenza e ad assicurare la selezione della migliore offerta. (Nel caso di specie, essendo la realizzazione del parcheggio un'opera complessa, l'amministrazione aggiudicatrice ha tenuto utilmente conto di tale complessità scegliendo criteri obiettivi di aggiudicazione dell'appalto, diversi da quelli del prezzo più basso). Alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale è, pertanto, necessario disapplicare l'art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. nel testo antecedente alle modifiche ad esso apportate dalla legge 1 agosto 2002, n. 166, rilevante *ratione temporis* per la controversia oggetto del giudizio, in quanto dichiarato incompatibile con le regole generali dell'ordinamento comunitario ricavate in sede di interpretazione dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dall'art. 234 (ex art. 177) del Trattato.